



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DEL COMUNE DI TORGIANO (PG)
NEL TRIENNIO 2021-2023**

Con la partecipazione alla gara il Broker ossia, l'operatore economico concorrente all'appalto, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di consulenza e brokeraggio assicurativo.
2. Il Broker è svincolato dalle compagnie di assicurazione e svolge la propria attività nell'interesse
3. esclusivo del Comune di Torgiano.
4. Il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, dovrà garantire attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, l'espletamento delle attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
 - b) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
 - c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei bandi e dei capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto;
 - d) predisposizione di apposita relazione con analisi della polizza assicurativa esistente ed individuazione delle coperture occorrenti, in ordine agli affidamenti in atto alle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
 - e) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
 - f) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Torgiano dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
 - g) identificazione, analisi, valutazione dei rischi, delle problematiche e individuazione delle coperture occorrenti che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio;
 - h) resa di pareri, assistenza e consulenza alle varie funzioni aziendali su questioni in materia assicurativa o attinente;
 - i) aggiornamento e formazione del personale del Comune che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
 - j) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della società assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
 - k) gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
 - l) gestione di sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell'interesse del Comune di Torgiano delle pratiche relative ai sinistri in fase di definizione durante il periodo contrattuale, finalizzata ad ottenere il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti;
 - m) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo;
 - n) segnalazione preventiva dei premi dovuti;
 - o) valutazione annuale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento delle sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
 - p) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.

5. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
6. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.
7. Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
8. Il broker si impegna e rilasciare al Comune di Torgiano le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Articolo 2 - DURATA

1. L'affidamento ha la durata di anni 3 (tre). L'incarico avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 si prevede l'opzione di proroga del contratto in aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
3. L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs n.209/2005 e la conseguente possibilità di esercitare la professione di Broker.
4. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento.

Articolo 3- IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

1. L'importo posto a base d'asta della presente procedura di Gara, al netto di tasse e imposte, e **relativo al primo triennio contrattuale è pari ad 10.261,63 (diecimiladuecentosessantuno/63) al netto di imposte e tasse.** Tale importo è stato calcolato applicando ai premi assicurativi netti relativi alle polizze vigenti dettagliate al punto 2 del presente articolo e di importo complessivo pari a € 109.312,29 nel triennio, le seguenti percentuali per il periodo contrattuale previsto:
 - 10% per le polizze diverse da quella RCA
 - 6% per la polizza RCA Il suddetto valore è stato calcolato sui premi assicurativi delle polizze assicurative stipulate moltiplicato per i tre anni.
2. Il portafoglio assicurativo, alla data di pubblicazione della presente procedura di Gara, è costituito dalle seguenti polizze:

<i>Polizze</i>	<i>Compagnia</i>	<i>Premio annuo lordo</i>
Lotto I: RCT/O	UNIASSITEM SRL AGENZIA UNIPOLSAI	€ 14.243,28
Lotto II: RC Patrimoniale	XL INSURANCE COMPANY SE	€ 2.990,00
Lotto III: Tutela Legale	UNIASSITEM SRL AGENZIA UNIPOLSAI	€ 3.435,15
Lotto IV: All Risks	HD ASSICURAZIONI SPA	€ 7.548,00
Lotto V Polizza Infortuni	UNIASSITEM SRL AGENZIA UNIPOLSAI	€ 1.791,00
Lotto VI: RCA LM	UNIASSITEM SRL AGENZIA UNIPOLSAI	€ 5.580,00
Lotto VIII Kasko dipendenti in missione	UNIASSITEM SRL AGENZIA UNIPOLSAI	€ 850,00
		€ 36.437,43

Articolo 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio, per il Comune di Torgiano, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali l'Amministrazione Comunale sottoscrive coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo.
2. In caso di passaggio del servizio di Brokeraggio da un Broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso od in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione (.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all'amministrazione comunale.
3. La remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione prevista negli accordi stipulati tra il Broker e le compagnie assicurative (clausola broker) e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
4. Al Broker non compete alcun compenso per tutta l'attività svolta precedentemente alla stipula dei contratti di assicurazione. Anche nell'ipotesi in cui il Comune di Torgiano non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale.

5. Il Broker affidatario ha diritto di trattenersi le provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento. L'Amministrazione comunale non risponderà di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione nei confronti del Broker affidatario.
6. Il Broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della remunerazione stabilita nel presente capitolato.
7. Sarà onere del Broker predisporre adeguata "clausola Broker" da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, nella quale oltre ad indicare le percentuali di provvigione offerte siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi.
8. L'amministrazione comunale non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.
9. Il Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi in corso.
10. Nessuna provvigione né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.
11. Il Broker non potrà chiedere alle compagnie assicurative incrementi sulle percentuali di provvigione offerte in sede di gara.

Articolo 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

1. Il Broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente articolo 1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.
2. Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.
3. Sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di Torgiano di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.
4. Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per il Comune per il servizio oggetto del presente capitolato.
5. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.
6. Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento e le comunicazioni (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e indirizzo pec) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa.
7. A giudizio insindacabile del Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi-Economato del Comune di Torgiano, il Broker provvederà entro 15 giorni alla sostituzione del personale da questi incaricato, ritenuto inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di Torgiano, ovvero ritenuto carente nel soddisfare le esigenze e gli obiettivi di servizio stabiliti all'articolo 1 del presente capitolato.
8. L'inosservanza della scadenza costituisce inadempimento contrattuale.
9. L'eventuale proposta di disdetta, modifica delle polizze, in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta, al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker:

- a) svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune di Torgiano.
- b) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- c) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all'amministrazione del Comune;
- d) non sottoscriverà documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuerà alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- e) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) fornirà esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Torgiano;
- g) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune.

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il Broker è tenuto a assicurare la completa gestione del programma assicurativo.

In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non

ancora chiusi a tale data;

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

Il Comune si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità, obblighi e adempimenti riguardanti il servizio.

Articolo 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comune di Torgiano è titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Broker è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è l'"Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 2021-2024".
3. Il Broker, in qualità di autonomo titolare del trattamento si impegna a:
 - rispettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 ivi compreso l'obbligo di fornire adeguata informativa agli interessati;
 - trattare i dati con la massima cura impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.
4. I dati dovranno essere trattati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, secondo disposto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003.
5. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
 - a) i dati devono essere trattati:
 - secondo il principio di liceità;
 - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
 - b) i dati devono, inoltre, essere:
 - trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
6. Il Broker deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto, non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso, dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:
 - deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
 - deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.
7. Il broker si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).
8. Il Responsabile del Trattamento dati per il Comune di Torgiano è il Sindaco pro tempore.
9. Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è Emanuele Florindi - mail eflorindi_dpo@eflorindi.it

Articolo 8 - INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Il Comune trasmetterà comunicazione formale nelle ipotesi di inadempienza al broker.
2. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento dei premi alle compagnie di assicurazione entro il termine ultimo indicato dalle rispettive polizze, egli sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
3. Al Broker sarà inoltre applicata una penale di € 500,00= per ogni giorno di ritardo nel pagamento dei premi.
4. Il Comune di Torgiano procederà a rivalsa nei confronti della società di brokeraggio per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad esso stesso o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale risoluzione unilaterale del contratto, come previsto al successivo art. 10.
5. Nei casi di violazione di altri obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Torgiano provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo

- pec, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
6. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Ente, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale.
 7. Le penali previste sono le seguenti:
 - ritardo nella trasmissione degli atti necessari (es. bandi di gara, capitoli, disciplinari di gara, lettera di invito, schema di contratto, modulistica, ecc) all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi: € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con comunicazione dell'Ente;
 - ritardo nei tempi di risposta alle richieste del Comune di Torgiano: € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con comunicazione dell'Ente;
 - ritardo nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi assicurativi dovuti: € 25,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento dei premi;
 - ritardo nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie Assicuratrici e/o nell'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti: € 25,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 7 giorni dalla ricezione della denuncia;
 - ritardo nella mancata presenza presso gli uffici del Comune, qualora richiesto l'intervento: € 25,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo a quello indicato.
 8. Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.
 9. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Responsabile del servizio, pertanto, il Broker non potrà sollevare alcuna eccezione di merito.
 10. Le penali dovranno essere versate nel termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Responsabile del servizio ha comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno l'infrazione, decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

Articolo 9 - RESPONSABILITA'

1. Il Broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli uffici comunali competenti.
2. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
3. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.
4. I rischi per la responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo articolo 11.
5. Il Comune di Torgiano, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005, avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.
6. Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune di Torgiano che fin d'ora si intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.

Articolo 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

1. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno all'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta, e in ogni ipotesi per la quale l'Ente ritenga che non sussistano più i presupposti fiduciari e le condizioni ottimali per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo pec, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio all'inadempimento contrattuale o al disservizio.
3. E' motivo di risoluzione del contratto anche l'accertata grave violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Torgiano.
4. Il Comune di Torgiano si riserva, altresì, la predetta facoltà qualora il Broker ometta di dimostrare di essere in possesso della polizza RC professionale.
5. Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune.

Articolo 11 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' assolutamente vietato all'aggiudicatario la cessione, anche parziale, del contratto; inoltre, considerata la natura del servizio di Broker, non è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto.
2. L'inosservanza di tali divieti comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 12 - GARANZIE: CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

1. E' stimato in euro €. 10.261,63 (centonovetrecentododici/29) il valore complessivo del contratto.
2. Il Broker affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell'eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l'Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio.
4. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell'affidamento.
5. Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall'Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall'avvenuta escussione.
6. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
7. Inoltre, al fine di garantire il Comune, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato almeno euro 2.500.000,00.
8. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto.

Articolo 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La società aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Torgiano ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Torgiano di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.
2. I rapporti di lavoro e di relazione tra il personale del Broker ed il personale del Comune di Torgiano sono regolati dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 "*regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Torgiano*" approvato con deliberazione G.C. n. 160 del 19/12/2013.

Articolo 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'articolo 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario si impegna ad indicare con sollecitudine il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto.

Articolo 15 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato nella forma scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso; è dovuta l'imposta di bollo, a carico dell'operatore economico.
2. Sarà ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria ogni ulteriore spesa inerente e conseguente il contratto.

Articolo 16 - DUVRI

1. Allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 in quanto non è prevista interferenza tra personale della stazione appaltante e quello dell'affidatario. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0. L'Ente concedente si riserva di aggiornarlo in caso se ne ravvisi la necessità.

Articolo 17 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Nel caso di insorgenza di controversie, queste dovranno essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto o da chi ne esercita le funzioni e, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente il Foro di Perugia.

Articolo 18 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti e di contratti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs n.209/2005 ed alle altre norme di legge applicabili in relazione alla natura ed oggetto del contratto.

Torgiano, lì11/10/2021

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rita Zampolini)*